



Prefettura di Pesaro e Urbino

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali

Pesaro, data protocollo

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AGLI UFFICI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

E, per conoscenza

AL SIG.QUESTORE
PESARO

AL SIG.COMANDANTE PROVINCIALE
CARABINIERI
PESARO

AL SIG.COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
PESARO

OGGETTO: Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025. Disciplina della propaganda elettorale.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale:

- nel periodo di **trenta giorni antecedenti la data fissata per la consultazione elettorale (29 agosto 2025)** alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- **divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** ai sensi dell'art 9 della Legge 22 febbraio 2000, n 28, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;



Prefettura di Pesaro e Urbino

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali

Affissione dei manifesti elettorali

1. In base alla legge 4 aprile 1956, n 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 **dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (29 agosto 2025)** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi.
2. **E' vietata** l'affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune (art. 2 Legge 212/56), nonché le iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico (nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo);
3. Non sono riconducibili a forme di pubblicità e **sono pertanto consentite** le insegne indicanti le **sedi dei partiti**. Sono altresì **consentite**, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, *regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali (03/03/2016)*. L'indicata eccezione vale anche per i giorni dell'elezione. Le affissioni dei giornali, quotidiani o periodici, pertanto, è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni.
4. Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei cosiddetti **Points elettorali** non rinvenendosi fattispecie derogatorie ulteriori, rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica, trovando tale possibilità un espresso limite nell'art 14 delle disposizioni sulle leggi in generale. In tal caso i manifesti possono essere affissi alle pareti interne dei locali o servendosi di pannelli mobili;
5. L'utilizzo di postazioni fisse (**cosiddetti gazebi**) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della consultazione elettorale, può essere consentita solo alle seguenti determinate condizioni:
 - a) tali strutture non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, ad eccezione di una bandiera del partito esclusivamente al fine di identificare la titolarità della postazione o gazebo;
 - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Propaganda elettorale

Vengono di seguito richiamate le norme che regolano la campagna elettorale:



Prefettura di Pesaro e Urbino

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali

- devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non **devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 Legge 212/1956 come modificato dalla Legge 130/75)**; sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
- **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione (cioè dal 29 agosto 2025)** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni e striscioni – in luogo pubblico, con **esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (art.4 Legge 130/75)**.
- E' vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile**. E' **ammessa** invece la propaganda **figurativa non luminosa su mezzi mobili**. Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi, deve essere ammessa (*circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/1980*), **se intesa come sosta per un arco temporale di circa un'ora per rifornimento e guasto del mezzo o pausa pranzo del conducente**. Qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati;
- non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano (art 6 Legge 212/1956);
- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, **salvo** diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali relativamente agli orari anzidetti (**art.7 Legge 130/75**). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio. Nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto. Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- Dal giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- **Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (13 settembre 2025), sino alla chiusura delle operazioni di voto (29 settembre 2025)**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 comma 1 Legge 22 febbraio 2000 n.28).
- L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle



Prefettura di Pesaro e Urbino

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali

sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Modalità di svolgimento dei comizi e manifestazioni di propaganda elettorale

- La presentazione delle richieste ai Comuni e le relative contestuali comunicazioni alla Questura non debbono essere dati con anticipo superiore ai tre giorni dallo svolgimento, compreso quello in cui avrà luogo il comizio;
- I Sindaci dei Comuni interessati sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma 1 della Legge 10 dicembre 1993 n 515);
- I Sindaci dovranno informare tempestivamente le autorità di Pubblica Sicurezza sui luoghi e gli orari in cui si terranno i comizi per la campagna elettorale;
- Nel caso vengono preavvisati comizi per lo stesso luogo ed il medesimo orario avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso, ed in caso anche di concomitante presentazione delle richieste, si provvederà mediante sorteggio.
- Per i comizi da tenersi nella giornata di chiusura della campagna elettorale, qualora si verificasse una richiesta di contemporaneità di svolgimento del comizio per la stessa piazza o area assegnata dal comune, vale quanto precedentemente convenuto (accordo bonario tra i richiedenti lo spazio - rispetto dell'ora/ protocollo di presentazione – sorteggio tra i richiedenti lo spazio).
- Nelle piazze individuate dai Comuni per lo svolgimento dei comizi potranno essere allestiti banchetti, previa autorizzazione comunale; se dette richieste dovessero essere concomitanti con lo svolgimento dei comizi, l'autorizzazione sarà concessa solo se l'organizzatore del banchetto fa parte della medesima forza politica o lista che organizza il comizio;
- I comizi all'aperto potranno durare **massimo un'ora**, avranno inizio non prima delle ore 09,00 e termineranno alle ore 23,00; nei giorni festivi e nella settimana anteriore alla data delle elezioni, invece, quest'ultimo termine è prorogato fino alle ore 24,00. Quanto precede, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
- In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno comunque essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore a **trenta minuti**, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali (allestimento – disallestimento) connesse ai comizi stessi.
- Nei comizi elettorali è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, (*paragrafo 25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980*);
- Ove dovessero intervenire accordi tra i partiti per modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti dei partiti dovranno tempestivamente informarne l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza oltre che la Questura;



Prefettura di Pesaro e Urbino

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali

- E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico;
- Non è pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto tra soggetti di diverso orientamento;
- Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza oltre che alla Questura, ai soli fini conoscitivi;
- Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di Polizia a mero titolo conoscitivo;

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione e si prega di voler dare la massima diffusione alle disposizioni sopra richiamate, attraverso i rappresentanti dei partiti e movimenti politici e gli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Dott. Antonio Angeloni



Firmato digitalmente da:

ANTONIO ANGELONI

Ministero dell'Interno/97149560589

Firmato il 26/08/2025 16:30

Seriale Certificato: 5166518748815349291

Valido dal 17/03/2023 al 08/12/2032

Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale